

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **CORREZIONE ED OMISSIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE E COMUNICAZIONI TRIMESTRALI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017 interviene in tema di correzione ed omissione in materia di comunicazione dei dati delle fatture e comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA.

Per la Trasmissione Dati delle Fatture, le sanzioni sono parametrare al numero di fatture irregolarmente trasmesse e non alla comunicazione.

La sanzione prevista è pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Inoltre qualora la comunicazione omessa venga trasmessa entro quindici giorni dalla scadenza, ovvero corretta entro tale termine, la sanzione viene ridotta alla metà.

Diversamente per la Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni Periodiche è previsto un sistema sanzionatorio che punisce la comunicazione nel suo insieme. La sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.

Anche in questo caso è prevista la riduzione al 50% se la trasmissione è effettuata (o corretta) entro 15 giorni dalla scadenza.

L'esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Comunicazioni dei dati delle fatture**

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Tenendo conto che la sanzione prevista oltre i 15 giorni è pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre e che la sanzione viene ridotta del 50% (1€ per ciascuna fattura) qualora la correzione avvenga entro i 15 giorni, si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell'adempimento stesso (tabella A entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

**TABELLA A**

SCADENZA ADEMPIMENTO	CORREZIONE ENTRO I 15 GIORNI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 90 GIORNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 1 ANNO DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 2 ANNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE OLTRE 2 ANNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO DOPO LA COSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE
I° Trimestre	15 giugno anno n	Euro 0.11 (sanzione)	Euro 0.12 (sanzione)	Euro 0.14 (sanzione)	Euro 0.17 (sanzione)	Euro 0.20 (sanzione)

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

31 maggio n		relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 29 agosto anno n</b>	relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>II° Trimestre</b> 16 settembre anno n	1° ottobre anno n	Euro 0.11 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 15 dicembre anno n</b>	Euro 0.12 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	Euro 0.14 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.17 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.20 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>III° Trimestre</b> 30 novembre anno n	15 dicembre anno n	Euro 0.11 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 28 febbraio anno n+1</b>	Euro 0.12 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	Euro 0.14 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.17 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.20 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>IV° Trimestre</b> 28 (o 29) febbraio anno n+1	15 marzo anno n+1	Euro 0.11 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 29 maggio anno n+1</b>	Euro 0.12 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.14 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+3</b>	Euro 0.17 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.20 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>

**TABELLA B**

SCADENZA ADEMPIMENTO	CORREZIONE OLTRE I 15 GIORNI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 90 GIORNI DALL'OMISSI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 1 ANNO DALL'OMISSI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 2 ANNI DALL'OMISSI	VERSAMENTO SANZIONE OLTRE 2 ANNI DALL'OMISSI	VERSAMENTO DOPO LA COSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE
----------------------	------------------------------	---	--	--	--	--

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

		ONE O DALL'ERRORE	ONE O DALL'ERRORE	ONE O DALL'ERRORE	ONE O DALL'ERRORE	
<b>I ° Trimestre</b>  31 maggio anno n	Dal 16 giugno anno n	Euro 0.22 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 29 agosto anno n</b>	Euro 0.25 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	Euro 0.28 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.33 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.40 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>II° Trimestre</b>  16 settembre anno n	Dal 2 ottobre anno n	Euro 0.22 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 15 dicembre anno n</b>	Euro 0.25 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	Euro 0.28 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.33 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.40 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>III° Trimestre</b>  30 novembre anno n	Dal 16 dicembre anno n	Euro 0.22 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 28 febbraio anno n+1</b>	Euro 0.25 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	Euro 0.28 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.33 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.40 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>IV° Trimestre</b>  28(o 29) febbraio anno n+1	Dal 16 marzo anno n+1	Euro 0.22 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/9) <b>entro il 29 maggio anno n+1</b>	Euro 0.25 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	Euro 0.28 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+3</b>	Euro 0.33 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	Euro 0.40 (sanzione relativa all'importo per singola fattura ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## Comunicazioni delle liquidazioni periodiche i.v.a.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso.

In un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Qualora la dichiarazione annuale fosse già stata presentata, non occorrerà regolarizzare l'adempimento, ma sarà sufficiente effettuare solo il pagamento della sanzione stabilita dalla legge, ridotta nelle misure previste dal suddetto art. 13 del Dlgs n. 472/97.

Al fine di agevolare l'adempimento, si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle scadenze, a regime, per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche I.V.A. con, evidenziato, il termine per la correzione dell'adempimento (tabella A entro i primi 15 giorni con riduzione sanzione al 50%; tabella B oltre i 15 giorni con calcolo su sanzione base intera).

**TABELLA A**

SCADENZA ADEMPIMENTO	CORREZIONE ENTRO I 15 GIORNI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 90 GIORNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 1 ANNO DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 2 ANNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE OLTRE 2 ANNI DALL'OMMISSIONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO DOPO LA COSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE
<b>I° Trimestre</b> 31 maggio anno n	15 giugno anno n	euro 27.78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 31.25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 29 agosto anno n	euro 35.71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 41.67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
<b>II° Trimestre</b> 16 settembre anno n	1° ottobre anno n	euro 27.78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n	euro 31.25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 35.71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 41.67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

<b>III° Trimestre</b> 30 novembre anno n	15 dicembre anno n	euro 27.78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) <b>entro il 28 febbraio anno n+1</b>	euro 31.25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	euro 35.71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	euro 41.67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>
<b>IV° Trimestre</b> 28 (o 29) febbraio anno n+1	15 marzo anno n+1  (anche tramite presentazio ne, nella medesima data, della dichiarazion e)	euro 27.78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) <b>entro il 29 maggio anno n+1</b>	euro 31.25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	euro 35.71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile anno n+3</b>	euro 41.67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto impositivo</b>

**TABELLA B**

SCADENZA ADEMPIMEN TO	CORREZIO NE OLTRE I 15 GIORNI	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 90 GIORNI DALL'OMISSI ONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 1 ANNO DALL'OMISSI ONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE ENTRO 2 ANNI DALL'OMISSI ONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO SANZIONE OLTRE 2 ANNI DALL'OMISSI ONE O DALL'ERRORE	VERSAMENTO DOPO LA CONSTATAZI ONE DELLA VIOLAZIONE
<b>I° Trimestre</b> 31 maggio anno n	Dal 16 giugno anno n	euro 55.56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) <b>entro il 29 agosto anno n</b>	euro 62.50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	euro 71.43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile n+2</b>	euro 83.33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	euro 100 (sanzione base di 500 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto</b>
<b>II° Trimestre</b> 16 settembre anno n	Dal 2 ottobre anno n	euro 55.56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) <b>entro il 15 dicembre anno n</b>	euro 62.50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	euro 71.43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile n+2</b>	euro 83.33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	euro 100 (sanzione base di 500 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto</b>
<b>III° Trimestre</b> 30 novembre anno n	Dal 16 dicembre anno n	euro 55.56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) <b>entro il 28 febbraio anno n+1</b>	euro 62.50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+1</b>	euro 71.43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile n+2</b>	euro 83.33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)</b>	euro 100 (sanzione base di 500 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto</b>

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

<b>IV° Trimestre</b>  28 (o 29) febbraio anno n+1	Dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazio ne, nella medesima data, della dichiarazion e)	euro 55.56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) <b>entro il 29 maggio anno n+1</b>	euro 62.50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) <b>entro il 30 aprile anno n+2</b>	euro 71.43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) <b>entro il 30 aprile n+3</b>	euro 83.33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) <b>entro il 31 dicembre n+7</b> (art. 57 del d.p.r. n. 633/1972)	euro 100 (sanzione base di 500 ridotta a 1/5) <b>fino alla notifica dell'atto</b>
---	---	---	---	--	--	--

Bitonto, 04/08/2017

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it